

AIM Italia

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE PER LE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO

~~15 APRILE 2019~~

3 AGOSTO 2021



BORSA ITALIANA

Disposizioni di attuazione per le società di investimento

Contenuti

| | |
|---|---|
| 1. Introduzione..... | 2 |
| 2. Appropriately per AIM Italia | 2 |
| 2.1 Appropriately di certi emittenti | 2 |
| 2.2 Titolari di deleghe di gestione | 3 |
| 2.3 Indipendenza | 3 |
| 3. Requisiti del documento di ammissione | 3 |
| 3.1 Ulteriori informazioni al momento dell'ammissione | 3 |
| 3.2 Informazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 3 Regolamento Emittenti | 4 |
| 4. Interpretazione del Regolamento Emittenti | 4 |
| 4.1 Articoli 7 e 13 (lock-in per nuovi business, operazioni con parti correlate e informazioni varie) | 4 |
| 4.2 Articolo 10 (Principi di informativa) e seguenti..... | 4 |
| 4.3 Articolo 12 (Operazioni rilevanti) | 5 |
| 4.4 Articolo 14 (Reverse take-overs) | 5 |
| 4.5 Articolo 15 (Cambiamenti sostanziali del business)..... | 6 |

1. Introduzione

Queste **disposizioni di attuazione** si applicano all'**emittente AIM Italia ammesso** alle negoziazioni prima della data di entrata in vigore delle disposizioni in tema di **FIA** [31 agosto 2015] che non ha richiesto la relativa autorizzazione e all'**emittente AIM Italia** che sia costituito con lo scopo di acquisizione di un business specifico **da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli azionisti in base alla propria strategia di investimento** (i.e. "special purpose acquisition companies", etc). Esse contengono specifici requisiti regolamentari, indicazioni interpretative e linee guida in tema di **società di investimento**. Esse formano parte integrante del **Regolamento Emittenti** (e rientrano nella definizione di **Disposizioni di attuazione** all'interno del Regolamento) e del **Regolamento Nominated Advisers**.

Per chiarezza, si precisa che quando un emittente pubblica un **Prospetto**, trovano applicazione sia la **normativa Prospetto** sia il **Regolamento Emittenti**.

Se un **nominated adviser** ritiene che queste **disposizioni di attuazione** non siano applicabili o appropriate in relazione ad un particolare **emittente AIM Italia, Borsa Italiana** dovrà essere contattata.

I termini in grassetto utilizzati in questa nota hanno generalmente lo stesso significato utilizzato nel **Regolamento Emittenti**, salvo sia stabilito altrimenti.

2. Appropriatezza per AIM Italia

2.1 Appropriatezza di certi emittenti

Partecipazioni di controllo

Qualora una **società di investimento** assuma una partecipazione di controllo in una società, deve essere assicurata una sufficiente separazione organizzativa tra i singoli investimenti, in modo da assicurare che la **società di investimento** non svolga direttamente attività operative per conto della società in portafoglio, modificando la propria struttura aziendale. Ad esempio, devono essere limitati i rapporti di finanziamento incrociati e di condivisione delle attività operative.

Qualora una **società di investimento** intenda compiere un'acquisizione che sia tale da alterarne la struttura aziendale di **società di investimento** (ad es. così da diventare una società operativa per effetto dell'acquisizione), si deve valutare l'applicazione dell'**articolo 14** del **Regolamento Emittenti** (reverse take-over).

Partecipazioni reciproche

In caso di partecipazioni reciproche, deve essere valutata l'esposizione al rischio d'investimento di una **società di investimento**.

2.2 Titolari di deleghe di gestione

Un **nominated adviser** deve accertarsi che ogni **soggetto titolare di deleghe di gestione** sia in ogni caso appropriato e abbia esperienza sufficiente in relazione alla società di investimento e alla sua politica di investimento.

Tra la **società di investimento** e il **soggetto titolare di deleghe di gestione** deve sussistere un rapporto contrattuale adeguato su base continuativa, che regoli gli aspetti essenziali del rapporto.

Ove vi sia un **soggetto titolare di deleghe di gestione**, una **società di investimento** deve garantire procedure sufficienti ad assicurare che l'organo amministrativo abbia sufficiente controllo sul business.

2.3 Indipendenza

Borsa Italiana raccomanda che i **componenti dell'organo amministrativo** della **società di investimento** e il suo **nominated adviser** operino in modo indipendente dal **soggetto titolare di deleghe di gestione**.

La **società di investimento** deve chiarire nel **documento di ammissione** se l'**organo amministrativo** e il suo **nominated adviser** siano o meno indipendenti dal **soggetto titolare di deleghe di gestione**. Qualsiasi modifica relativa all'indipendenza deve essere adeguatamente **comunicata**.

Borsa Italiana raccomanda inoltre che il **nominated adviser** e un numero adeguato di **amministratori** della **società di investimento** siano indipendenti da ogni **azionista rilevante** o dalle società oggetto di investimento (e da ogni eventuale **soggetto titolare di deleghe di gestione** responsabile del relativo investimento), laddove la partecipazione ecceda il limite del 20% dell'attivo lordo della società. In caso contrario, ciò deve essere esplicitato adeguatamente nel **documento di ammissione** o tramite **comunicato**.

Nella valutazione dell'indipendenza delle parti rilevanti, occorre fare riferimento alle situazioni di incompatibilità e gestione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 18 del **Regolamento Nominated Advisers**.

3. Requisiti del documento di ammissione

3.1 Ulteriori informazioni al momento dell'ammissione

Con riferimento alla Scheda Due lettera (h) del **Regolamento Emittenti**, le seguenti informazioni devono essere incluse nella parte iniziale del **documento di ammissione**:

- ♦ l'esperienza e la professionalità dei **componenti dell'organo amministrativo**, in relazione alla **politica di investimento**;
- ♦ ove vi sia un **soggetto titolare di deleghe di gestione**:
 - il nome del **soggetto titolare di deleghe di gestione**;

- l'esperienza del **soggetto titolare di deleghe di gestione** e la sua esperienza e professionalità in relazione alla **politica di investimento**;
- una descrizione dello status regolamentare del **soggetto titolare di deleghe di gestione**, specificando, se del caso, l'autorità competente a vigilare con riferimento a tale soggetto;
- un sommario dei termini chiave del contratto (o dei contratti) con il **soggetto titolare di deleghe di gestione**, incluse le spese, la durata del contratto e le disposizioni relative alla risoluzione del contratto;
- ◆ se applicabile, la politica della società in relazione alla diffusione periodica di informazioni ai sensi dell'art. 4.2. *infra*.

Devono essere incluse anche informazioni adeguate relative al regime fiscale applicabile alla **società di investimento** e a qualsiasi politica o strategia che la **società di investimento** abbia in relazione alla tassazione, ove applicabile.

3.2 Informazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 3 Regolamento Emittenti

Consultato il **nominated adviser**, una **società di investimento** di nuova costituzione che non abbia iniziato ad operare, a fare investimenti o ad assumere obblighi in luogo dell'informativa finanziaria di cui all'articolo 3 **Regolamento Emittenti** deve includere nel **documento di ammissione** una dichiarazione che, dalla data di costituzione, l'emittente non ha ancora iniziato ad operare e che non ha attività e passività rilevanti, e che pertanto, alla data del **documento di ammissione**, le informazioni finanziarie non sono disponibili.

4. Interpretazione del Regolamento Emittenti

Ogni richiamo al Regolamento si deve intendere riferito al **Regolamento Emittenti**.

4.1 Articoli 7 e 13 (lock-in per nuovi business, operazioni con parti correlate e informazioni varie)

I **soggetti titolari di deleghe di gestione** (o una società del medesimo gruppo) e ognuno dei dipendenti chiave responsabili delle scelte di investimento in relazione alla **società di investimento** saranno considerati **amministratori** ai fini dell'applicazione degli **articoli 7 e 13**;

4.2 Articolo 10 (Principi di informativa) e seguenti

Diffusione periodica

Il **nominated adviser** di una **società di investimento** deve valutare con la **società di investimento** stessa se la **comunicazione** periodica di informazioni (ad esempio l'indicazione del valore e della composizione del patrimonio netto o NAV ovvero informazioni dettagliate relative ai principali investimenti e disinvestimenti realizzati nel periodo di riferimento) sia necessaria in modo da fornire aggiornamenti al mercato, con dovuto riguardo alle prassi di mercato e alle attività della **società di investimento**.

La politica adottata in tema di informativa al mercato deve essere indicata nel **documento di ammissione** o in una relazione per l'assemblea e qualunque cambiamento alla stessa deve essere **comunicato**.

Sostituzione del soggetto titolare di deleghe di gestione

La nomina, la revoca o le dimissioni di alcuno dei **soggetti titolari di deleghe di gestione** (o di qualunque dipendente chiave all'interno della **società di investimento** o del **soggetto titolare di deleghe di gestione**, che potrebbe avere conseguenze sul raggiungimento o sullo sviluppo della **politica di investimento**) dovranno essere comunicate tempestivamente al mercato. Tale **comunicazione** deve includere informazioni circa le conseguenze della nomina, della revoca o delle dimissioni.

Effetti complessivi dei cambiamenti nel portafoglio di investimenti

Nella valutazione se sia necessaria o meno una **comunicazione** relativa ad un investimento o disinvestimento, è opportuno considerare l'impatto complessivo anche in relazione agli altri investimenti o disinvestimenti effettuati.

Modifica di informazioni precedentemente diffuse

La **società di investimento** deve valutare, sentito il **nominated adviser**, se la modifica di informazioni diffuse al momento dell'ammissione, ai sensi dell'art. 3.2 della presente nota, debba essere **comunicata**.

4.3 Articolo 12 (Operazioni rilevanti)

Un investimento compiuto da una **società di investimento** che:

- ♦ è in linea con la sua **politica di investimento**; e
- ♦ supera solo i test dell'EBITDA e del fatturato contenuti negli **indici di rilevanza**, non dovrebbe richiedere la **comunicazione** al pubblico.

4.4 Articolo 14 (Reverse take-overs)

Ai sensi dell'**articolo 14**, un'acquisizione (da interpretarsi in senso ampio, includendo ad esempio l'investimento in una società o in attività) effettuata da una **società di investimento**, che eccede il 100% di uno degli **indici di rilevanza** può essere considerata un reverse take-over, anche se tale acquisizione è realizzata in conformità alla sua **politica di investimento**.

In ogni caso, un'acquisizione compiuta da una **società di investimento** che:

- ♦ è conforme alla sua **politica di investimento**; e
 - ♦ supera solo i test dell'EBITDA e del fatturato contenuti negli **indici di rilevanza**;
 - ♦ non provoca un cambiamento sostanziale nel business dell'emittente, nel consiglio di amministrazione o nel controllo,
- non dovrebbe essere considerata un reverse take-over, ai sensi dell'**articolo 14**

In tutti gli altri casi, l'emittente, sentito il **nominated adviser** deve contattare **Borsa Italiana** se ritiene che l'acquisizione rientra nell'ambito dell'**articolo 14**

non dovrebbe essere trattata come un reverse take-over. Per chiarezza, una **comunicazione** di tali investimenti può essere comunque richiesta ai sensi dell'**articolo 12**.

4.5 Articolo 15 (Cambiamenti sostanziali del business)

Un disinvestimento da parte di una **società di investimento** che rientra nella sua **politica di investimento** non è soggetto ai requisiti previsti dall'**articolo 15** di ottenere il consenso degli **azionisti** sulla base di una relazione. In ogni caso, deve essere presentata una **comunicazione** ai sensi della Scheda Quattro.

In ogni caso, quando una **società di investimento** ceda tutti o quasi i suoi componenti dell'attivo, ai sensi dell'**articolo 15**, la **società di investimento** avrà 12 mesi dalla data di tale cessione per dare attuazione alla sua **politica di investimento** in conformità con l'**articolo 15**. In caso contrario, la **società di investimento** sarà sospesa ai sensi dell'**articolo 40**. Qualunque cambiamento alla propria **politica di investimento** deve essere fatto in conformità con l'**articolo 8**, ma il termine di 12 mesi continuerà ad applicarsi.



borsaitaliana.it